



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE PERSONALE
AREA PERSONALE**

ATTO N. DEL 890

Torino, 21/09/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO

Roberto FINARDI

Alberto SACCO

Marco Alessandro GIUSTA

Sergio ROLANDO

Antonino IARIA

Marco PIRONTI

Maria LAPIETRA

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:
Francesca Paola LEON - Alberto UNIA

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

**OGGETTO: PROROGA VALIDITA' PROTOCOLLO D'INTESA PER IL RINNOVO DEL
DISTACCO DI PERSONALE COMUNALE PRESSO AGENZIA FORMATIVA
A.S. 2021/2022.**

In esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino n. 668 del 15 marzo 2013, resa nella causa RGL n. 8584/12, l'Amministrazione ha riammesso in servizio effettivo, nel corso dell'anno 2013, n. 72 ex dipendenti di CSEA, alcuni dei quali impiegati come docenti presso le Agenzie Formative esterne.

Con deliberazione (mecc. 2013 04189/004) della Giunta Comunale in data 17 settembre 2013, considerato l'interesse generale al mantenimento di elevati standards formativi sul territorio, è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa con il quale sono disciplinate le funzioni, le modalità d'inserimento, la durata dell'assegnazione temporanea e la ripartizione degli oneri economici fra la Città e le Agenzie Formative, ed è stato autorizzato il distacco temporaneo, per l'anno scolastico 2013/2014, di dodici dipendenti, ex CSEA, a tempo pieno presso le Agenzie Formative: Forcop

Formazione e consulenza per il sociale; Ciofs Fp Piemonte; Società cooperativa Forma-re-te; Istituti riuniti Salotto e Fiorito; Engim Piemonte; Cnos–Fap Regione Piemonte; Ente Acli Istruzione Professionale e di un dipendente a tempo parziale per due giorni a settimana presso il Consorzio di Formazione per l'Attività di Montagna (Formont).

Ogni Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto tra la Città e la singola Agenzia Formativa (ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., e dell'art. 11, comma 2, del vigente Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza), con validità per dodici mesi ed è finalizzato all'assegnazione temporanea di dipendenti della Città, da impiegare nelle attività relative alla funzione del formatore per l'anno formativo di riferimento, inizialmente autorizzato sino al 17 settembre 2014.

Con successive deliberazioni della Giunta Comunale (mecc. 2014 04041/004) del 16 settembre 2014, (mecc. 2015 03343/004) del 28 luglio 2015, (mecc. 2016 03629/004) del 2 agosto 2016, (mecc. 2017 03033/004) del 25 luglio 2017, provvedimento dirigenziale (mecc. 2018 03464/004) del 3 agosto 2018, n. 1360 del 1° agosto 2019 (mecc. 2019 03304/004) e (mecc. 2020 1866/004) dell'8 settembre 2020, al fine di mantenere elevati standards formativi sul territorio è stata approvata la proroga del periodo di validità dei "Protocolli d'Intesa" tra la Città di Torino e le Agenzie Formative per l'assegnazione temporanea di personale dipendente della Città, alle medesime condizioni.

L'Agenzia Formativa "II.RR. Salotto e Fiorito" (con nota conservata agli atti della Divisione scrivente) ha chiesto di poter continuare ad utilizzare il personale dipendente della Città anche per l'anno formativo 2021/2022, avvalendosi dell'istituto dell'assegnazione temporanea, disciplinata con singolo Protocollo d'Intesa ormai prossimo alla scadenza temporale.

Visto l'approssimarsi della scadenza del periodo di validità del suddetto Protocollo d'Intesa, ed in considerazione dell'avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022, si ritiene opportuno autorizzare la proroga del periodo di validità della Convenzione in essere sino al 31 agosto 2022 e, contemporaneamente, autorizzare il proseguimento del periodo di distacco del personale dipendente della Città assegnato temporaneamente, secondo le modalità e le condizioni previste dall'accordo vigente.

L'Agenzia formativa si accolla il costo della retribuzione ordinariamente spettante conseguente all'inquadramento nei profili e nelle categorie del CCNL Autonomie locali, i costi accessori relativi all'effettivo espletamento della prestazione (quali straordinari, trasferte ecc), oltre al compenso aggiuntivo indicato nel disciplinare intercorrente tra l'Agenzia formativa ed il/i soggetto/i assegnato/i. Tali costi saranno mensilmente anticipati dal Comune e rimborsati dall'Agenzia formativa al termine del bimestre successivo.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Vista la Disposizione Interna n. 350 del 23/02/2021 della Divisione Personale di assegnazione dell'Unità Operativa Selezioni, Assunzioni e Mobilità per il periodo decorrente dal 1° marzo 2021 e sino al 29 febbraio 2024, e la Disposizione Interna 409 del 01/03/2021 di delega.;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa che si richiamano interamente, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., la proroga del periodo di validità del Protocollo d'Intesa per l'assegnazione temporanea a tempo pieno della dipendente comunale *omissis* presso l'Agenzia Formativa II.RR. Salotto e Fiorito, sino al 31 agosto 2022, per garantire la continuità didattica per l'anno scolastico 2021/2022.
2. di autorizzare, conseguentemente, l'assegnazione temporanea della dipendente della Città *omissis* fino al 31 agosto 2022.
3. di prendere atto che l'Agenzia formativa si accolla il costo della retribuzione ordinariamente spettante conseguente all'inquadramento nei profili e nelle categorie del CCNL Autonomie locali, i costi accessori relativi all'effettivo espletamento della prestazione (quali straordinari, trasferte ecc), oltre al compenso aggiuntivo indicato nel disciplinare intercorrente tra l'Agenzia formativa ed il/i soggetto/i assegnato. Tali costi saranno mensilmente anticipati dal Comune e rimborsati dall'Agenzia formativa al termine del bimestre successivo.
4. di attestare che il presente provvedimento per la natura dell'oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
5. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di garantire continuità didattica anno scolastico 2021-2022.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA P.O. CON DELEGA
Marina Marchese

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

LA VICESINDACA
Firmato digitalmente
Sonia Schellino

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto